



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO  
n. 10 del 30/10/2025**

\*\*\*

**OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DI A.R. PIEMONTE. ESONERO PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ART. 233 BIS COMMA 3 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di ottobre alle ore 10:00, presso la sede di A.R. Piemonte, Via Pio VII, 9 10135 Torino, in collegamento da remoto via webex, convocata dal Presidente dell'Assemblea, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione ordinaria ed in seduta aperta di prima convocazione, l'Assemblea d'Ambito, nella persona dei Signori:

CAV/PROVINCE	NOMINATIVO	DELEGA SI/NO	CONTEGGIO PRESENZA	CONTEGGIO QUOTA PRESENTI
CAV ALESSANDRINO	Mauro Bressan		si	1,77
CAV CCR	Fabio Zavattaro		si	1,49
CAV CSR	-	-	-	-
PROVINCIA ALESSANDRIA	Luigi Benzi		si	2,32
CAV CBRA	Luigi Giacomini		si	4,06
PROVINCIA ASTI	Andrea Gamba	si	si	1,15
CAV COSRAB	Gianni Ciliesa		si	3,32
PROVINCIA BIELLA	Emanuele Ramella Pralungo		si	0,96
CAV ACEM	Andrea Ferro		si	2,17
CAV CSEA	Fulvio Rubiolo		si	3,29
CAV CEC	Piergiacomo Quiriti		si	3,72
CAV COABSER	Giuseppe Dacomo		si	3,58
PROVINCIA CUNEO	Massimo Antoniotti	vicepresidente	si	3,27
CAV BN	Mauro Bressa		si	4,72
CAV MN	Alda Protti		si	4,44
PROVINCIA NOVARA	Mauro Gigantino	si	si	2,05
CAV ACEA	Luca Salvai		si	1,89
CAV CCS	Adriano Pizzo		si	4,16
CAV COVAR 14	Maddalena Vietti Niclot		si	3,86
CAV CADOS	-	-	-	-
CAV BAC 16	Riccardo Civera		si	3,28
CAV CISA	Mario Burocco		si	2,47
CAV TORINO	Stefano Lo Russo		si	9,94
CAV CCA	-	-	-	-
CITTA' METROPOLITANA	Stefano Lo Russo		si	12,46

TORINO				
CAV CR VCO	Massimo Manzini		si	3,60
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	-	-	-	-
CAV COVEVAR	-	-	-	-
PROVINCIA VERCELLI	-	-	-	-
<b>TOTALE PRESENTI</b>	23		23	83,97

Assume la presidenza il Presidente Stefano Lo Russo  
 Assiste alla seduta il Segretario Dr. Gerlando Luigi Russo.  
 E' presente in sede il Presidente Paolo Foietta.  
 E' presente in collegamento da remoto il Collegio dei Revisori.  
 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

\*\*\*

*Deliberazione n. 10 del 30/10/2025*

**OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DI A.R. PIEMONTE. ESONERO PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ART. 233 BIS COMMA 3 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2025.**

#### **L'ASSEMBLEA D'AMBITO**

VISTA la Convenzione Istitutiva di A.R. Piemonte sottoscritta il 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740.

DATO ATTO CHE con la Deliberazione n. 10 del 16/07/2024 l'Assemblea d'Ambito di A.R. Piemonte approvava l'adesione dell'Ente al Consorzio per il sistema informativo (CSI Piemonte) come "ente consorziato ordinario" per una percentuale di partecipazione pari allo 0,10%, ai sensi dell'art. 13, c. 5 dello statuto del Consorzio.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

DATO ATTO CHE A.R. Piemonte possiede esclusivamente una quota di partecipazione in CSI Piemonte, quale Ente strumentale partecipato, ai sensi dell'art. 11 ter, comma 2, D. Lgs. 118/2011.

RILEVATO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) compresi nel perimetro del bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento).

VISTA la deliberazione n. 23 del 29/09/2025 con cui il Consiglio d'Ambito:

- ha individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) di A.R. Piemonte, come segue:

A.R. Piemonte (partecipazioni dirette)	% partecipazione AR Piemonte al 31/12/2024
CSI Piemonte	0,10%

- ha dato atto che il CSI Piemonte non rientra nel perimetro di consolidamento dell'Ente.
- ha dato atto, quale proposta all'Assemblea, che non ricorrono le condizioni per l'approvazione del Bilancio consolidato e che, conseguentemente, non ricorre l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2025.

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile applicato al bilancio consolidato, per il quale gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel Perimetro di Consolidamento dell'Ente ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a. *“Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*“Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.*

*Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

b. *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).*

*Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".*

DATO ATTO CHE, ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, rileva, tra gli altri, quale elemento di irrilevanza, la percentuale della quota di partecipazione inferiore all'1%, come riportato di seguito: "...salvo il caso di affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata" :

VERIFICATO CHE:

- nel corso del 2024, AR Piemonte, ente di nuova costituzione, non ha proceduto ad affidamenti di servizi a favore di CSI Piemonte;
- la percentuale di partecipazione a CSI Piemonte risulta essere dello 0,10%, e quindi inferiore alla quota dell'1% citato dal principio applicato 4.4.

VISTA l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del CDA.

Uditi gli interventi dei componenti dell'Assemblea, per i quali si rimanda alla registrazione della seduta, conservata agli atti, che qui si richiama integralmente.

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che:

- CSI Piemonte, pur rientrando nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) di AR Piemonte, non deve essere oggetto di consolidamento, sussistendo i presupposti di irrilevanza di cui al punto 3.1 del principio applicato;
- non ricorrono le condizioni per l'approvazione del Bilancio consolidato come da Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e che, conseguenzialmente, non ricorre l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2025.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 15 comma 3 dello Statuto.

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione, che è il seguente:

Presenti al momento della votazione n. 23 componenti che rappresentano 83,97 quote di partecipazione.

Quorum deliberativo: almeno 42,00 quote di partecipazione dei presenti.

Votanti n. 23

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 23 (che rappresentano 83,97 quote di partecipazione dei presenti)

Contrari n. 0

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione per l'immediata eseguibilità della delibera, che è il seguente:

Presenti al momento della votazione n. 23 componenti che rappresentano 83,97 quote di partecipazione.

Quorum deliberativo: almeno 42,00 quote di partecipazione dei presenti.

Votanti n. 23

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 23 (che rappresentano 83,97 quote di partecipazione dei presenti)

Contrari n. 0

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto, alla luce delle motivazioni espresse in premessa che non ricorrono le condizioni per l'approvazione del Bilancio consolidato e che, conseguentemente, non ricorre l'obbligo per AR Piemonte di redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2025.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo

Il Presidente  
Prof. Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. ssa Federica Canuto